



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico**  
Servizio per il trattamento del personale pubblico

**Alle amministrazioni pubbliche di cui  
all'articolo 1, comma 2, del decreto  
legislativo n. 165 del 2001**

**Oggetto:** Attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Anticipo di una quota di TFS/TFR.

L'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto la possibilità di richiedere l'anticipo di una quota di TFS/TFR (entro i 45.000 euro) per i dipendenti pubblici che cessano o sono cessati dal servizio per collocamento a riposo, avendo raggiunto i requisiti ordinari per l'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia, come disciplinati dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modifiche, oppure avendo optato per l'accesso a pensione con la cosiddetta "quota 100", di cui all'articolo 14 dello stesso decreto-legge n. 4 del 2019.

Le modalità di attuazione per la richiesta dell'anticipo sono state disciplinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2020, n. 51 - adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 150 del 15 giugno 2020. Successivamente, è stato sottoscritto, da parte dei richiamati Ministri nonché dall'Associazione bancaria italiana, l'Accordo Quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Come noto, la misura in argomento è volta a colmare, almeno in parte, una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati in merito ai tempi e ai modi di percezione del trattamento di fine servizio comunque denominato. Tale disciplina, infatti, per i dipendenti pubblici prevede termini posticipati rispetto al momento del collocamento a riposo e decorrenze frazionate relativamente all'importo totale della prestazione, a



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico**  
Servizio per il trattamento del personale pubblico

differenza dei dipendenti privati che percepiscono tale trattamento entro poche settimane dalla data di pensionamento e in un'unica soluzione. La possibilità di richiedere l'anticipo di una quota di TFS/TFR si inserisce in questo processo di armonizzazione, auspicato anche dalla Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 159 del 2019.

In tale contesto, il ruolo dei datori di lavoro pubblici risulta fondamentale al fine di rendere effettiva tale possibilità di anticipo della prestazione di fine servizio per i propri dipendenti. Si pone l'accento sull'esigenza di una fattiva collaborazione da parte delle amministrazioni, quale elemento indispensabile per il successo della misura intrapresa, con particolare riguardo alla gestione dei dati relativi al proprio personale dipendente, alla loro completezza e accessibilità da parte degli enti che gestiscono i pagamenti.

In considerazione del proprio ruolo istituzionale questo Dipartimento ha operato con l'obiettivo di coordinare - anche attraverso l'attivazione della nuova piattaforma operativa sul portale del lavoro pubblico su cui è possibile reperire tutte le indicazioni operative - le attività finalizzate alla massima funzionalità del sistema. Nell'ottica del coordinamento, si ritiene, quindi, utile sensibilizzare tutte le amministrazioni a compiere le attività necessarie a rendere pienamente operativa la misura in oggetto, tenuto anche conto che è stata sottoscritta - ed è attualmente in fase di registrazione - la convenzione relativa alla gestione da parte dell'Inps del Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipo finanziario di cui all'articolo 23, comma 3, del più volte citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

In linea generale, nell'ambito della disciplina attuativa prevista dal citato d.P.C.m., tutti gli enti erogatori del trattamento (l'INPS per larga parte delle amministrazioni pubbliche, nonché i datori di lavoro pubblici che erogano direttamente ai propri dipendenti il TFS/TFR) devono certificare agli interessati - che ne facciano richiesta al fine di ottenere l'anticipo - il diritto al trattamento di fine servizio comunque denominato, il relativo importo complessivo, con indicazione delle date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell'importo in un'unica soluzione e del relativo ammontare. Tale certificazione dovrà essere rilasciata entro novanta giorni dalla ricezione della domanda da parte del neo pensionato.

Al fine di consentire agli interessati un sollecito accesso al finanziamento, è necessario che tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti operino in sinergia, svolgendo in maniera tempestiva ed efficace le attività di competenza.

In particolare, è necessario che i datori di lavoro pubblici che si avvalgono dell'INPS per l'erogazione si adoperino per inviare a tale Istituto, nel modo più tempestivo



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico**  
Servizio per il trattamento del personale pubblico

possibile, i dati necessari per la certificazione. Analogamente, i datori di lavoro che erogano direttamente dovranno assicurare, per il tramite dei propri uffici di competenza, la richiesta certificazione.

L'obiettivo è fare in modo che entro i novanta giorni previsti dal decreto si consegnino al richiedente il documento certificativo propedeutico alla richiesta di anticipo.

Con particolare riferimento alle certificazioni che saranno emesse dall'INPS, per le amministrazioni che versano nelle relative gestioni, si ricorda che l'Istituto è in condizioni di calcolare e certificare l'importo del TFS/TFR cedibile solo dopo aver ricevuto da parte dell'amministrazione di appartenenza del richiedente i dati giuridici ed economici necessari al calcolo della prestazione. Tale comunicazione deve avvenire contestualmente al collocamento a riposo dei dipendenti stessi, i quali dal giorno successivo alla cessazione dal servizio potranno fare richiesta di certificazione ai fini dell'Anticipo.

Si rende inoltre noto alle amministrazioni che l'INPS, dal mese di settembre 2019, ha reso disponibile una procedura telematica finalizzata alla trasmissione dei dati giuridico - economici utili al calcolo del TFS e ha attivato diverse iniziative formative a favore delle amministrazioni per la divulgazione di tale procedura.

In considerazione dell'importanza che la misura riveste per i pubblici dipendenti e nell'ottica di dare la più ampia risonanza all'iniziativa, agevolando l'accesso a tale possibilità - divenuta di recente pienamente operativa a seguito dell'adesione dei primi Istituti di credito -, si invitano tutte le amministrazioni a provvedere tempestivamente all'immissione dei dati necessari per il proprio personale pensionando e a completare, laddove necessario, le posizioni assicurative del personale dipendente, qualora l'erogazione del trattamento avvenga attraverso l'INPS.

**IL CAPO DIPARTIMENTO**  
**Cons. Ermenegilda SINISCALCHI**